



PROVINCIA DI FERMO
SETTORE VIABILITA' - INFRASTRUTTURE - URBANISTICA

COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO

**LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO
DELLA S.P. 238 VALDASO (EX S.S. 433) - SECONDO
STRALCIO DAL BIVIO CON LA S.P. 183 FAVETO AL
BIVIO CON LA STRADA VICINALE CANUTICA**

PROGETTO ESECUTIVO

Ufficio Tecnico Servizio Viabilità
PROGETTISTI:

ing. Giuseppe Laureti

ing. Stefano Massetani

Consulenze Esterne

Assistenza alla progettazione

ing. Donato Pescatore

Assistenza alla progettazione strutturale

ing. Omero Bassotti

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

ing. Maurizio Ciarrocchi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Ivano Pignoloni

SCHEMA DI CONTRATTO

M

maggio 2011



PROVINCIA DI FERMO

Repertorio n. --/----

del --/--/----

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di **Ammodernamento ed ampliamento della S.P. 238 ex S.S. 433 Valdaso - II Stralcio: dal bivio con la S.P. 183 Faveto al bivio con la S.V. Canutica - CUP I14B0800010002** - nel Comune di Montefalcone Appennino=====

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ (---/--/----), nella Sede della Provincia di Fermo, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Piergiuseppe Mariotti, Segretario Generale della Provincia di Fermo, autorizzato a rogare, nell'interesse dell' Amministrazione Provinciale, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- _____, nato a _____, il _____ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Fermo, codice fiscale 90038780442 e partita IVA 02004530446, che rappresenta nella sua qualità di _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)- _____ nato a _____ () il --/--/---- residente in _____ () via _____, _ che interviene quale _____ della ditta _____, con sede legale in _____ (), alla Via _____, n. ____ capitale sociale euro _____ I.V., iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____, (c.f. e p.i. n. _____), di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore», componenti della cui iden-

tità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE

- con determinazione n. ___ RS / ___ RG del __/__/___ (conservata agli atti) è stato approvato il progetto esecutivo denominato: "Ammodernamento ed ampliamento della S.P. 238 ex S.S. 433 Valdaso - II Stralcio: dal bivio con la S.P. 183 Faveto al bivio con la S.V. Canutica - CUP **I14B0800010002**" - per l'importo dei lavori da appaltare di €5.398.000,00 di cui €5.335.744,18 per lavori soggetti a ribasso ed €62.255,82 per oneri di sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

- con la stessa determinazione è stato deciso di avviare una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi: offerta tecnica max 60 punti, offerta economica max 40 punti;

- all'esito delle operazioni di gara è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta _____, giusta verbale del __/__/___ conservato agli atti;

- sono state eseguite con esito positivo le verifiche di legge sui requisiti generali dell'aggiudicatario;

- con determinazione dirigenziale n. ___ RS / ___ RG del __/__/___ (conservata agli atti) i lavori sono stati definitivamente ed efficacemente aggiudicati alla ditta _____, con sede legale in _____, per un importo contrattuale di €_____ +

IVA, di cui € _____ oltre IVA. per l'esecuzione dei lavori (derivante dall'applicazione del ribasso del __, __%) e €62.255,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- che ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data odierna, _____ (--/--/----);

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa che sinteticamente prevede _____ tutto secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale d'appalto e documenti ad esso allegati.
2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione a regola d'arte alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € _____ (diconsi euro _____ / __) di cui:
 - € _____ per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del __, __% su € _____;
 - € 62.255,82 per oneri relativi alla sicurezza a cui non viene applicato il

ribasso d'asta.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e dell'articolo 45, comma 6, del D.P.R. n. 554 del 1999. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Costituiscono parte integrante del contratto, il Capitolato generale d'appalto, il Capitolato speciale d'appalto, tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale, il piano di sicurezza e di coordinamento e le sue eventuali modifiche accettate ai sensi dell'art. 44 del capitolato speciale d'appalto, il piano operativo di sicurezza, il crono programma, così come dettagliato in sede d'offerta e le polizze di garanzia.

3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

4. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto, le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee e le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
5. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - b) il D.Lgs.163/06 ss.mm.ii (c.d.Codice dei contratti);
 - c) il DPR 554/99 (c.d Regolamento Generale), per quanto applicabile;
 - d) il D.M 145/00 (c.d. Capitolato Generale);
 - e) il D.Lgs. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, tracciabilità dei flussi finanziari, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di _____ (___) all'indirizzo _____, presso _____;
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) del capitolato generale d'appalto, nonché agli effetti dell'art.3, comma 1 della L.13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati, così come indicato dalla stessa Ditta, mediante accredito sul c/c bancario di cui al successivo comma 3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. b) del CGA, nonché dell'art.3, comma 7 della L.13 agosto 2010 n. 136, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore: i Sig.ri:

- _____, nato a _____ (___) il --/--/---- residente in _____ (___) via _____, 20 – c.f.: _____;
- _____, nato a _____ (___) il --/--/---- residente in _____ (___) via _____, 20 – c.f.: _____;
- _____, nato a _____ (___) il --/--/---- residente in _____ (___) via _____, 20 – c.f.: _____;

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7 della L.13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 15, mediante accredito sul conto corrente bancario/postale acceso c/o _____ – Filiale/Agenzia di _____ (___) intestato alla ditta _____ corrispondente al seguente codice IBAN: _____ fermo restando l'obbligo, per l'appaltatore, di comunicare per iscritto, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accessione, gli estremi identificativi di un diverso conto corrente bancario e/o postale su cui la stazione appaltante procederà ad effettuare i pagamenti.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnica e morale, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, che può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori. Il programma deve essere approvato dalla direzione lavori entro cinque giorni da ricevimento; trascorso detto termine senza che la direzione lavori si pronunci, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità e indicazioni incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione di cui al successivo comma 3.
2. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto, previa convocazione dell'esecutore *ovvero* l'esecuzione dei lavori è stata già avviata a seguito di consegna avvenuta in via d'urgenza in data _____ e risultante da apposito verbale sottoscritto dalle parti, che qui si intende integralmente richiamato.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni _____ (_____) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro _____/die.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data di consegna fissata dal direttore dei lavori, ovvero per mancata consegna o inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore,
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti, e nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso

d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti. La sospensione avviene mediante redazione di apposito verbale, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, comunque sentito quest'ultimo ed assume efficacia nelle modalità previste all'art. 16 del capitolato speciale d'appalto. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; si applica quanto previsto dall'art. 16 comma 3 e 4 del capitolato speciale; esso è efficace dalla data della sua redazione. Dette disposizioni si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appalto. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

2. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di

pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, del capitolato speciale, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

3. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.

4. Ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 2, in ogni caso di sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte

2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nel capitolato speciale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico

non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate "a misura". Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari come da Capitolato speciale. Qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo". Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Ai sensi dell'art. 133 comma 2 e 3 del D.Lgs.163/06 ss.mm.ii., non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1 del codice civile.
2. Al presente contratto si applica l'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii., c.d. prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al due per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Detta percentuale è determinata, annualmente, con decreto ministeriale e l'applicazione è subordinata, a pena di decadenza, all'istanza di cui all'art. 133 co.3-bis del Codice dei Contratti.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 136 del d.P.R. n. 554 del 1999.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli

10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale approvato con d.m. n. 145 del 2000 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore a euro cinquecentomila/00 (€500.000,00).
3. In deroga al comma 2, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 2, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'e-

missione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, co.2, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, co. 9, del Codice dei contratti e 102 co.3 del DPR 554/99, dello stesso importo della rata a saldo al lordo dell'IVA, aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
7. In ogni caso, il pagamento delle rate in acconto e della rata a saldo è subordinata alla positiva verifica dei requisiti di regolarità previdenziale, assistenziale ed assicurativa del creditore. In caso di anomalie del DURC, la liquidazione sarà sospesa fino al momento della sua regolarizzazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del Capitolato speciale d'appalto.
8. In ogni caso, ai sensi dell'art.48-bis del Dpr 602/73, se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. In caso affermativo, non si procederà al pagamento e si provvederà alla segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

2 Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

3. Decorrono gli interessi legali sulle somme dovute per il pagamento della rata di saldo, non liquidate entro il termine stabilito all'articolo 12, comma 5, per causa imputabile alla Stazione appaltante. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni oltre il termine stabilito dallo stesso art.12 co.5, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sulle stesse somme sono dovuti gli interessi moratori.

Articolo 14. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.

1. Al termine dei lavori, ed entro 10 giorni dalla richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redige il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante.

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha

avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi del comma precedente.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto dalla data del verbale di ultimazione dei lavori fino all'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 15. Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori; assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione a seguito di approvazione da parte della Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
 - a) l'appaltatore è stato colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di

esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

m) inadempienza agli obblighi derivanti dal protocollo di legalità di cui alle lettere b) e c) del successivo articolo 22;

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti il presente contratto, dovranno essere effettuati dall'appaltatore, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 della stessa L. 136/2010, attraverso il conto corrente bancario indicato nel _____ art. _____, comma _____, del presente contratto.

3. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

4. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

5. Rappresenta inoltre causa di risoluzione, ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 17. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale. Ai sensi del Decreto Legge n. 70 del 13-05-2011, l'importo complessivo delle riserve non può, in ogni caso, essere superiore al 20% dell'importo contrattuale.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;
 - b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Fermo con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti, e dallo stesso articolo 7 del capitolato generale d'appalto, oltre che dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, così come previsto dall'art. 52 del capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o

non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito documento unico di regolarità contributiva (DURC) in data --/--/---- Prot.doc.n. _____ del --/--/----; C.I.P. n. _____.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Stazione Appaltante; entrambi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto..
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free» (libero da

incidenti ed infortuni).

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data --/--/---- al numero ---/----/----/---- -- da _____, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 21. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
4. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 13 agosto 2010 n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), l'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti

ti con i subappaltatori e con i subcontraenti, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. Al fine di consentire la verifica da parte della stazione appaltante di quanto appena esposto, l'appaltatore si impegna trasmettere alla stessa Provincia di Fermo, Settore Organi Istituzionali, AA.GG. e Contratti, copia dei riferiti atti.

Articolo 22. Protocollo di Legalità

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, così come precisato nel Disciplinare di gara, al presente appalto trova applicazione anche quanto stabilito dal Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Ascoli Piceno. L'appaltatore conferma di avere assunto l'obbligo di ottemperare a quanto previsto nel protocollo di legalità, reitera le dichiarazioni rese all'atto della partecipazione alla gara, obbligandosi:

a) a comunicare alla Provincia, all'atto dei sub-contratti negli ambiti appresso indicati, l'elenco di tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori, al fine di sottoporle a verifica antimafia anche per importi inferiori a quello indicato dall'art. 10, comma, 1°, lett. c), del DPR n. 252/98:

- trasporto di materiali in discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;

- autotrasporti;

- guardiania di cantieri;

b) a riferire tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, pena la risoluzione del presente contratto, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura e alla Provincia;

c) ad attuare e rispettare tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti, il tutto a pena di risoluzione del presente contratto;

d) a comunicare ogni variazione dei dati riportati nei certificati camerali, con particolare riferimento ai soggetti che hanno la rappresentanza legale o l'amministrazione e la direzione tecnica dell'impresa medesima;

e) in caso di sub-contratto, a rilasciare in favore della Stazione appaltante apposita polizza assicurativa pari al 10% del valore del medesimo sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni per la revoca della relativa autorizzazione a seguito delle informazioni prefettizie circa la possibile infiltrazione delle imprese di cui alla precedente lettera a).

Articolo 23. Cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita Cauzione definitiva mediante Polizza Fidejussoria numero _____ emessa in data --/--/---- dalla società _____. Ag. _____ di _____ per l'importo di euro

_____, __ pari al __, ___% dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 24. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _____ in data --/--/---- rilasciata dalla società _____. Ag. _____ di _____ come segue: per danni di esecuzione per un massimale di €_____,__ (_____/__), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto; oltre ad un'assicurazione per responsabilità civile terzi e verso prestatori di lavoro con polizza n. _____ rilasciata dalla società _____. Ag. _____ di _____, con scadenza --/--/----, per un massimale di

€ _____, __ (_____ / ____).

3. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;
 - il capitolato speciale d'appalto;
 - gli elaborati grafici progettuali;
 - l'elenco dei prezzi unitari;
 - i piani di sicurezza previsti dall'articolo 19 del presente contratto;
 - il cronoprogramma.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in calce ed a margine di ciascuna pagina.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto

La stazione appaltante

L'appaltatore

L'Ufficiale rogante
